

n.28640

Ord. 3/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Prof.Vito Tenore,

nella udienza del 25.1.2017 ha pronunciato

ORDINANZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28640 del registro di segreteria, sul ricorso
proposto da:

elett.te dom.ti in Milano, Via Bergamo 12/A presso lo studio degli avvocati
Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni (del Foro di Roma) e Laura Cortese
(del Foro di Milano) da cui sono rapp.ti e difesi giusta delega in atti(C.F.
TMSDNC66R20H501L - PEC: domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org – fax
06.3220397 – MNNMCR71A68H501T-
mariacristinamanni@ordineavvocatiroma.org);

contro

INPS

OGGETTO: ricostituzione del trattamento pensionistico dal 2012 in applicazione della
intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la

legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs. 26.8.2016 n.174;

VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell'INPS depositata il 16.1.2017 e tutti gli altri documenti di causa;

Udite le parti presenti all'udienza del 25.1.2017; *av. Laura Costen attore, av. Peco & M. U.P.S. VT.*

RILEVATO che gli attori si dolgono della mancata perequazione dei propri trattamenti pensionistici per il periodo 2012-2016 a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1, d.l. n.65/2015 conv.to in l. 109/2015;

RITENUTO che pende questione di legittimità costituzionale della norma censurata (art.24, co.25 e 25 bis, d.l. n.201/2011 conv.to in l. 214/2011), oggetto di recenti rimessioni alla Consulta ad opera di: a) Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, (causa r.g.6994/2013), che, con ordinanza n.36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, *"per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost."*; b) Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, (causa r.g.2130/14), che con ordinanza 08.02.2016, ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera e), dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come da ultimo modificato, *"per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art.3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l'art.136 Cost."*; c) Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna (giudizi riuniti 43610-43618 e 43666), che con ordinanza n.27/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n.21, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, *"in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all'art.6*

della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione";
d) Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, (causa r.g.698/2016), che con ordinanza n.124/2016 del 30.04.2016, pubblicata sulla G.U. del 29.06.2016 n.26, ha disposto la rimessione degli atti alla Consulta, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 25 dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, "per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione"; e) Trib.Genova, ord.9.8.2016 RG 582/2016 su identica questione;
RITENUTO dunque di dover sospendere facoltativamente questo giudizio (impregiudicata la valutazione della preliminare eccezione dell'INPS circa i convenuti Vanoncini e Peducci formulata a pagg.6, 9 e nelle conclusioni in memoria) in attesa della pronuncia della Consulta, con onere di riassunzione all'esito in capo alla parte più diligente,

PQM

sospende questo giudizio in attesa della pronuncia della Consulta, con onere di riassunzione all'esito in capo alla parte più diligente.

Milano, 25.1.2017

IL Giudice

Prof.Vito Tenore

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 30 GEN. 2017



IL PREPOSTO ALLA SEGRETERIA

(dott. Salvatore Carvellì)

